

# UNIONE dei COMUNI del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926 Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

### SETTORE LL.PP., AMBIENTE E INFORMATICA

# DISCIPLINARE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE AZIONI IMMATERIALI BANDO CIVIS

(Determina a contrarre del Responsabile Servizio Ambiente n°108 del 19/10/07)

# ARTICOLO 1. OGGETTO

Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione al bando di gara a procedura aperta indetta dall'Unione per l'affidamento del **servizio di realizzazione delle azioni immateriali previste nel Progetto Pilota di qualità denominato "Un segno urbano nel paesaggio"**, finanziato con le risorse della Misura 5.1 del POR Sardegna, "Politica per le aree urbane" nell'ambito del Bando Civis "Rafforzamento dei Centri minori".

Le azioni immateriali previste nel progetto sono le seguenti:

# Azione B.1 Tracce di paesaggio. Finanziamento a disposizione: €28.000,00 + IVA

E' un'azione diretta ad attuare un percorso di partecipazione e di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo del progetto "Paes...agi" nonché a promuovere e pubblicizzare il progetto quale azione di marketing per il territorio del Parteolla. Più in dettaglio essa deve consistere in:

- Gestione di un laboratorio di progettazione partecipata, rivolta a cittadini, tecnici, amministratori, operatori turistici e produttori del territorio, da realizzarsi con la metodologia EASW;
- Concorso fotografico Città-paesaggio-Ferrovia, riservata ai ragazzi delle scuole dei Comuni dell'Unione sui temi dei luoghi significativi dello spazio urbano, del paesaggio agricolo e della ferrovia.
- Mostra itinerante nei comuni dell'Unione dei risultati del concorso e del laboratorio
- Pubblicazione del catalogo della mostra.

## Azione B.2 Valorizzazione sistema rurale. Finanziamento a disposizione: €44.000,00 + IVA

E' un'azione diretta a sostenere gli interventi infrastrutturali proposti dal progetto Pilota presentato dall'Unione nell'ambito dei progetti Integrati di sviluppo e consiste in:

- Attività di informazione, sensibilizzazione a animazione territoriale, da realizzarsi attraverso un ciclo di giornate di formazione sulle tematiche dello sviluppo rurale attuate dall'Unione e workshop tematici sullo sviluppo del partenariato pubblico-privato finalizzate allo sviluppo locale in un'ottica di sistema.
- Circuito di itinerari eno-gastronomici del gusto e del Paesaggio, attraverso il censimento e la mappatura dei beni ambientali, storico-culturali e religiosi, l'individuazione di itinerari ambientali, religiosi, culturali paesaggistici ed enogastronomici del territorio attraverso una mappatura e successiva rappresentazione.

• Progettazione, realizzazione e gestione di un portale web per il turismo rurale del Parteolla, che promuova il territorio e contenga schede descrittive dei principali siti di interesse e gli "itinerari del gusto e del paesaggio".

Il vincitore della procedura dovrà pertanto, in assoluta coerenza con le considerazioni illustrate nel dettaglio nella documentazione allegata al progetto Civis e con i fondi messi a disposizione:

- 1. progettare, organizzare e gestire operativamente, in stretta collaborazione con l'Unione, le singole attività che formano le azioni;
- 2. supportare l'Unione nella fase di rendicontazione amministrativa della varie attività;

# ARTICOLO 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente la documentazione e l'offerta, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto **3** del **bando di gara**. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, all'ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni sito in Via Mazzini 18, 09041 Dolianova (CA), Italia, Telefono: 070-740133 - Fax.: 070-740529, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede la data del timbro di ricezione dell'Ufficio Postale ove ha sede la stazione appaltante o, nel caso di consegna a mano, il timbro a data apposto dal competente ufficio protocollo della stazione appaltante.

Il plico deve essere idoneamente sigillato (si intende la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico contenente i documenti e della busta contenente l'offerta, garantisca la non manomissione degli stessi fino al momento della gara) e controfirmato sui lembi di chiusura (a pena di esclusione) dal legale rappresentante, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno dell'espletamento della medesima.

Il plico deve contenere al suo interno, oltre alla documentazione di cui ai punti seguenti, **3** (**tre**) buste, a loro volta sigillate con materiale idoneo e controfirmate sui lembi di chiusura (a pena d'esclusione) dal legale rappresentante, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura "**Documentazione Amministrativa**", "**Documentazione Tecnica**" e "**Documentazione economica**".

La descrizione del contenuto delle buste è riportata nell'articolo 5.

# ARTICOLO 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

### Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti:
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

### Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

## 1. Requisiti di ordine generale

Ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per partecipare alla gara i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

### Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società

• non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

# Nota bene:

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 (riabilitazione) del codice penale e dell'articolo 445, comma 2 (estinzione del reato), del codice di procedura penale.

• non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/'01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266.

# 2. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

■ Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). In caso di A.T.I., le iscrizioni alla C.C.I.A.A. dovranno essere compatibili con le parti dell'appalto effettivamente da svolgere.

### Nota bene:

L'impresa appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

### 3. Requisiti di ordine tecnico, economico-finanziario.

Ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere <u>almeno uno</u> dei seguenti requisiti:

- Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine della realizzazione delle attività.
- Realizzazione di un fatturato globale, al netto dell'IVA, nel triennio 2004-2006 non inferiore a 3 (tre) volte l'importo del finanziamento. In caso di partecipazione di una ATI il succitato fatturato dovrà essere realizzato dall'impresa capogruppo per almeno il 70% e da ciascuna impresa mandante per almeno il 30%, fermo restando che l'ATI deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto.

Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- Esperienza nel settore dell'organizzazione di attività simili a quelle richieste. L'esperienza maturata si dovrà evincere dall'elenco dei servizi prestati negli ultimi 5 anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (pubblici o privati).
- Disponibilità nel proprio organico di dipendenti qualificati, associati o collaboratori (da indicare in termini numerici e per qualifica professionale) con esperienza nella realizzazione di servizi analoghi a quelli richiesti.
- Disponibilità di attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici da utilizzarsi nello svolgimento del servizio;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

### Nota bene:

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

# ARTICOLO 4. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

# ARTICOLO 5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

**Busta n. 1** Riportante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" e quanto indicato all'articolo 3.1 e 3.2 del presente disciplinare di gara.

## All'interno della busta devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **1. Dichiarazione** (è preferibile l'uso dell'allegato modello "A") sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'impresa dichiara:
  - a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:
    - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    - di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

### Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B"):

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

### Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B"):

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B-bis").

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55:
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
   del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- c) Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "*Primi interventi per il rilancio dell'economia*" e che non abbiano ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/'01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante "*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266.
- d) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in un registro professionale o commerciale;

### Nota bene:

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).

I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

- e) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa:
  - in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
  - in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
  - in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
  - in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;
- f) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri;
- g) di avere preso visione della eventuale documentazione posta alla base del bando;
- h) di considerare il prezzo offerto congruo, giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
- i) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- j) il numero di Partita IVA;
- k) il numero di matricola INPS;
- 1) le parti dell'appalto che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- m) (*per le cooperative*) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;
- n) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l'esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l'impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma), **oppure** (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione;

### Nota bene:

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non

autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

- 2. La documentazione attestante la capacità economica, ossia:
  - a) **Idonee referenze bancarie** rilasciate da almeno due primari istituti di credito, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine della realizzazione delle attività. In caso di ATI tale documento dovrà essere trasmesso da tutte le imprese facenti parte.

Oppure, in alternativa:

- b) **Dichiarazione** attestante che il **fatturato globale**, al netto dell'IVA, nel triennio 2004-2006 non è inferiore a 3 (tre) volte l'importo del finanziamento;
- 3. La documentazione attestante la capacità tecnico, professionale ossia:
  - a) Relazione illustrante l'esperienza maturata nel settore.
  - b) **Relazione** illustrante la disponibilità nel proprio organico di **dipendenti, associati o collaboratori qualificati** con esperienza nella realizzazione delle attività richieste.

Ambedue le relazioni non dovranno superare, ciascuna, le 5 pagine formato A4 (pena il decremento di 5 punti del punteggio attribuito alla valutazione tecnica).

**4. Garanzia provvisoria** di cui al punto 7 del bando di gara.

Potrà essere costituita, pena esclusione, da:

- ✓ **cauzione** sotto forma di **assegno circolare non trasferibile** intestato all'Unione dei Comuni;
- ✓ **fideiussione bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze
- ✓ **versamento in contanti sul conto** n°98614, Banco di Sardegna Agenzia di Dolianova, ABI 01015, CAB 43880 (allegare copia della ricevuta).

Non è ammessa la consegna della garanzia durante lo svolgimento della gara, pena esclusione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

- **5. Impegno** di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, di importo pari al 10%, per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.
- **6.** In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa **procura**.

- 7. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:
  - ✓ scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
  - ✓ **procura** conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

# La documentazione di cui ai punti precedenti deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.

**Busta n. 2** Riportante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" e quanto indicato all'articolo 3.3 del presente disciplinare di gara.

Nella busta della "Documentazione Tecnica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1. **Relazione tecnica,** firmata dal/dai legale/i rappresentante/i della/e ditta/e, illustrante le modalità con le quali si intendono progettare, organizzare e gestire le varie attività con particolare riguardo a:
  - a. Coerenza con le finalità del progetto pilota.
  - b. Metodologia da adottare nella progettazione delle singole attività.
  - c. Metodologia da adottare nella gestione pratica delle attività.
  - d. Personale dedicato.
  - e. Attrezzature utilizzate.
  - f. Stima e suddivisione delle spese.
  - g. Rispetto dei tempi (cronoprogramma).

Tale relazione, che non dovrà essere costituita da più di 10 pagine formato A4 (pena il decremento di 5 punti del punteggio attribuito all'offerta tecnica), sarà valutata dalla commissione sulla base dei criteri indicati al punto 18) del bando e dei relativi sub-criteri.

## Busta n. 3 Riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA".

Nella busta della "**Documentazione Economica**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1. **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:
  - ✓ La ripartizione percentuale della cifra indicata al punto 2) del bando tra "prezzo offerto a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività" e "costo delle attività". La ripartizione dovrà essere espressa sia in termini percentuali che di in termini assoluti espressi in euro, sia in cifre che in lettere. Farà comunque fede il valore espresso in percentuale, approssimato a due cifre decimali.

In caso di raggruppamenti o consorzi la sottoscrizione deve essere fatta da tutti i concorrenti. La dichiarazione si consiglia sia redatta preferibilmente in conformità al **modello allegato** al presente disciplinare.

# ARTICOLO 6. NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni indicate come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell'offerta devono essere specificate le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.

# ARTICOLO 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:

OFFERTA ECONOMICA	Punti 30/100		
Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà offerto la minore percentuale di ripartizione a titolo di compenso per l'esecuzione dell'attività ovvero a quella che lascerà la maggior parte della somma per l'esecuzione delle attività.  Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:			
$\mathbf{P}_{i} = (\mathbf{R}_{i} \times \mathbf{P}_{max}) : \mathbf{R}_{max}$			
Dove:  P <sub>i</sub> è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;  R <sub>i</sub> è la percentuale offerta dal concorrente iesimo per l'esecuzione delle attività;  P <sub>max</sub> è il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica;  R <sub>max</sub> è la percentuale massima offerta dai concorrenti per l'eseucizone delle attività.			
OFFERTA TECNICA	Punti 70/100		
- Caratteristiche delle singole attività	Max punti25/100		
- Modalità di progettazione	Max punti20/100		
- Modalità di gestione, rispetto dei tempi	Max punti20/100		
<ul> <li>Coerenza con le finalità del bando</li> </ul>	Max punti5/100		
Soglia minima per l'ammissibilità dell'offerta	Min Punti 25/100		

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, fatto salvo il superamento della soglia minima prefissata.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

# ARTICOLO 8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

La commissione giudicatrice procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

### FASE 1 – Seduta pubblica.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, in prima seduta, il giorno fissato dal bando di gara per l'apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione per l'ammissione alla gara stessa, in fase pubblica procede:

- a) a verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti (controllare la sigillatura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione di gara, l'offerta tecnica e le offerte economiche, verificare la conformità della documentazione a quanto prescritto nel bando e nel presente disciplinare di gara) e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara;
- b) a verificare che non abbiano presentato offerte soggetti concorrenti che, in base alla dichiarazione resa con la documentazione di gara, siano fra di loro <u>in situazione di controllo</u> ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, in caso positivo, provvedere ad escluderle entrambe dalla gara;
- c) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.163/'06, hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, provvedere ad escludere il consorziato dalla gara;
- d) a verificare che i singoli soggetti che partecipano in riunione temporanea o in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, provvedere ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
- e) a verificare che uno stesso soggetto non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei o in diversi consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in diversi GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e, in caso positivo, provvedere ad escludere tutte le offerte;
- f) a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti, così come indicati nel presente disciplinare di gara, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni e della eventuale documentazione trasmesse/a con la documentazione di gara e ad escludere dalla gara le offerte presentate in caso negativo;
- g) a verificare le dichiarazioni rese dagli interessati e la documentazione presentata dal concorrente con l'offerta di gara in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando (ed eventualmente per la procedura di avvalimento) e ad escludere dalla gara le offerte presentate in caso negativo.

Il soggetto deputato procede quindi a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% (dieci per cento) del numero dei concorrenti ammessi provvisoriamente alla gara, arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.163/'06, tramite fax inviato al numero indicato dai concorrenti con la documentazione di gara, viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di n. 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara.

Sospende quindi la seduta per dar modo al responsabile unico del procedimento di trasmettere ai concorrenti sorteggiati le richieste di trasmissione della suddetta documentazione.

### FASE 2 – Seduta riservata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, si riunisce in seduta riservata per concludere la procedura di verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.163/'06, secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara. Procede quindi:

- a) all'analisi dettagliata della documentazione pervenuta dai concorrenti e, eventualmente, dagli enti certificatori, per mezzo della quale si conclude il procedimento di verifica dei requisiti di ordine speciale;
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- c) all'esclusione dalla gara dei concorrenti <u>che non abbiano trasmesso la documentazione di prova richiesta</u> <u>dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità delle dichiarazioni</u> rese in gara dal concorrente i relazione al possesso del/dei suddetto/i requisito/i di ordine speciale;
- d) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici competenti della stazione appaltante;

### FASE 3 – Seduta pubblica

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato e comunicato ai concorrenti con almeno n. 5 (cinque) giorni di anticipo, si riunisce in seduta pubblica per aprire le buste contenenti le offerte tecniche. Procede quindi:

- a) a comunicare ai presenti gli eventuali nominativi dei concorrenti esclusi dalla gara e le motivazioni per le quali detti concorrenti sono stati esclusi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- a verificare la correttezza formale delle buste contenenti le offerte presentate dalle ditte concorrenti (controllare la sigillatura delle buste contenenti le offerte tecniche, verificare la conformità della documentazione a quanto prescritto nel bando di gara e nel presente disciplinare) e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara;
- c) a fissare i criteri motivazionali cui dovrà attenersi nell'attribuzione dei punteggi relativamente al merito tecnico, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'articolo relativo ai criteri di aggiudicazione del presente disciplinare di gara

### FASE 4 – Seduta riservata

Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2), che deve avvenire sempre in seduta pubblica, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi.

Per la valutazione degli elementi da attribuire a ciascun soggetto concorrente troverà applicazione il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato A del D.P.R. n. 554/1999. Nel solo caso in cui il numero dei concorrenti sia pari o inferiore a quattro non troverà applicazione il metodo del confronto a coppie ma la Commissione assegnerà direttamente un punteggio a ciascun soggetto candidato (desunto dalla media dei punteggi attribuito da ciascun componente la Commissione). In questo ultimo caso i criteri generali per l'assegnazione diretta dei punteggi saranno stabiliti dalla Commissione stessa prima dell'apertura delle buste 2 - offerta tecnica.

### FASE 5 – Seduta pubblica

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato e comunicato ai concorrenti con almeno n. 5 (cinque) giorni di anticipo, si riunisce in ultima seduta pubblica per concludere la procedura, ossia:

- a) a dare lettura della valutazione tecnica delle singole offerte e della graduatoria di merito provvisoria così determinata:
- b) ad aprire le buste denominate **"Busta 3 Offerta economica"** presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, verificare che le offerte presentate siano state regolarmente compilate e, infine, a registrare i ribassi offerti;
- c) ad attribuire i relativi punteggi alle offerte, applicazione il metodo di cui all'allegato C, lettera b), del d.P.R. n. 554/1999.;
- d) a redigere la graduatoria di merito definitiva, sommando i punteggi per l'offerta economica a quella dell'offerta tecnica., in base alla quale aggiudica provvisoriamente l'appalto.
- e) a procedere, a norma dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 a valutare la congruità delle offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica comporta l'esclusione dalla gara.
- f) ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica;

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

A norma degli artt. 41, comma 4, e 42, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. La stazione appaltante si riserva,

comunque, di effettuare la verifica per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dei restanti soggetti concorrenti in graduatoria.

I concorrenti, ad eccezione del concorrente aggiudicatario, dopo che saranno state ultimate le operazioni di gara potranno chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

## ARTICOLO 9. ADEMPIMENTO RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la **garanzia fideiussoria definitiva del 10%** di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto potrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Tutte le eventuali spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

# ARTICOLO 10. SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 (*Subappalto e attività che non costituiscono subappalto*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trova inoltre applicazione l'articolo 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

# ARTICOLO 11. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

## ARTICOLO 12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto delle forniture in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

### ARTICOLO 13. NORME VARIE

### Resta inteso che:

- che nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale;
- che mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione non assumerà verso l'offerente alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni a norma di Legge dei relativi atti amministrativi.
- in caso di fallimento o di risoluzione del rapporto per grave inadempienza dell'originario appaltatore, l'Ente ha facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, l'Ente può interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Alessandro Pusceddu

## **MODELLO "A"**

(la compilazione assolve dalle prescrizioni di cui all'articolo 3.1 del disciplinare di gara)

# Spett.le **Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano** Via Mazzini n°18 09041 – Dolianova (CA)

**OGGETTO**: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE AZIONI IMMATERIALI BANDO CIVIS

Il sottoscritto	 
nato a	
residente nel Comune di	
Via / Piazza	
Legale rappresentante dell'impresa	
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)	
Imprese mandanti o consorziate:	
Impresa capogruppo:	
con sede nel Comune di	
Via / Piazza	
con codice fiscale numero	
e con partita IVA numero	
telefono Fax e-mail	

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

# **DICHIARA**

- a) che l'impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè:
  - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55:
  - di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
  - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di \_\_\_\_\_\_ (indicare l'eventuale Stato in cui si è stabiliti);

	• di non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di (indicare l'eventuale Stato in cui si è stabiliti);
	<ul> <li>di essere in regola con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;</li> <li>di non avere subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;</li> </ul>
b)	di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
c)	di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante " <i>Primi interventi per il rilancio dell'economia</i> " e che non abbiano ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/'01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante " <i>Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale</i> ", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266.
d)	(barrare l'opzione che interessa):  di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
	Agricoltura (al n in data);
	di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (al n in data
	);
	di essere iscritta all'albo professionale dei, (al n,
	in data);
e)	che le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):
	nome
	nome
	nome
	nome
f) g) h) i) j) k)	di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto; di avere preso visione della eventuale documentazione posta alla base del bando; di considerare il prezzo offerto congruo, giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile; di avere il seguente numero di Partita IVA:; di avere il seguente numero di matricola INPS:; di voler subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le
	seguenti parti :;

n) (per le cooperative) di essere iscritta all'albo delle istituito presso il Ministero delle attività produttive; n) (barrare l'opzione che interessa):  di aderire al/i seguente/i Consorzio/i di non aderire ad alcun consorzio	e società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
1ì	
	Il dichiarante
	(firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)
N.B.:allegare fotocopia non autenticata del documen	to di riconoscimento di chi firma, pena esclusione.

\* \* \*

# **MODELLO "B"**

# Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa

<b>OGGETTO</b> : APPALTO PER L'AFFIDAMENT IMMATERIALI BANDO CIVIS	O DEL	SERVIZIO	DI	ATTUAZIONE	AZIONI
Il/La sottoscritto/a					
nato/a il a					in
qualità di					
dell'impresa					
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicer previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di					
DI	CHIARA	<u>.</u>			
1. (barrare l'opzione che interessa)  di non aver in corso un procedimento per l'all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 14 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di aver in corso:  2. (barrare l'opzione che interessa) di non avere subito sentenza di condanna pa irrevocabile oppure sentenza di applicazione della procedura penale, per reati gravi in danno delli professionale; di avere subito:	ssata in g	iudicato, decrichiesta ai sedella Comun	ostat	enale di condanna ell'articolo 444 del he incidono sulla	a divenuto codice di
			II dic	hiarante	
		re fotocopia 1	ion ai	bile e timbro dell' ıtenticata del doc ıto di chi firma	

### Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico.

## MODELLO "B-bis"

Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

<b>OGGETTO</b> : APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE AZIONI IMMATERIALI BANDO CIVIS
Il/La sottoscritto/a
nato/a il a in
qualità di
dell'impresa
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  DICHIARA
DICHIAKA
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig
(barrare l'opzione che interessa)  non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ha subito
Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell'impresa relativamente a tutti i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno ricoperto la carica di:

- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico;
- *per gli altri tipi di società o consorzio:* amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico.

# **OFFERTA ECONOMICA**

(da presentarsi nella busta chiusa "Documentazione Economica". Vedasi articolo 5 del disciplinare)

<b>OGGETTO</b> :	APPALTO	PER	L'AFFIDAMENTO	DEL	SERVIZIO	DI	ATTUAZIONE	<b>AZIONI</b>
<b>IMMATERIA</b>	LI BANDO (	CIVIS						

Il sottoscritto	
nato ail/	/
residente nel Comune di	
Via / Piazza	
Legale rappresentante dell'impresa	
con sede nel Comune di	ncia
Via / Piazza	
con codice fiscale numero	
e con partita IVA numero	
telefono Fax e-mail	
compila la seguente offerta per l'appalto di cui all'oggetto.	
IMPORTO A BASE D'ASTA (Pg): €72	.000,00 + IVA
RIPARTIZIONE % OFFERTA	
PERCENTUALE (X1) PER ESECUZIONE ATTIVITA'(*):	%
diconsi:	per cento
equivalente a un prezzo offerto (P1) pari a €,	+ IVA
diconsi (in lettere): €	
PERCENTUALE (X2) PER COMPENSO DITTA (*):	%
diconsi:	per cento
equivalente a un prezzo offerto (P2) pari a€	+ IVA
diconsi (in lettere): €	
N.B.: Dovrà risultare che $P1 + P2 = Pg$ , $X1 = (P1/Pg) \times 100 e X2 = (P2/Pg) \times 100$ . Dovrà	risultare X1 +
X2 = 100%.	
(*) La percentuale dovrà essere approssimata a due cifre decimali.	
Data Ti	mbro e Firma
***	